



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2013 (10.01)
(OR. en)**

17631/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0412 (COD)**

**CODEC 2924
COHOM 282
DEVGEN 334
PESC 1515
ACP 207
RELEX 1154
FIN 938
NIS 82
CADREFIN 370
PE 599**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9-12 dicembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

A tale proposito il relatore, sig. Alexander Graf LAMBSDORFF (ALDE, DE), ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

La proposta rientra nel pacchetto relativo alla strumenti di finanziamento esterni assieme ad altre sei proposte di regolamento tutte figuranti nell'ordine del giorno di questa seduta plenaria: norme di esecuzione comuni, strumento di stabilità, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione (IPA II), strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, e strumento di cooperazione allo sviluppo¹.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

¹ Documenti 17508/13, 17512/13, 17519/13, 17520/13, 17525/13 e 17632/13.

Strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

*****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0844),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0496/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 novembre 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0448/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per ■ la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo *

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.

visto il parere del Comitato delle regioni¹,

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea intitolata "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea - Verso un approccio più efficace", di dicembre 2011,

vista l'adozione del quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia da parte del Consiglio il xx 2012, nonché la decisione di nominare un rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani,²

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ *GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.*

² *Dovranno essere aggiornati sia i titoli che le date.*

³ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

considerando quanto segue:

- 1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alla politica estera dell'Unione europea. Sostituisce il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- 2) Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per la promozione *e il sostegno* della democrazia e dei diritti umani nel mondo che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e di altre autorità pubbliche.
- 3) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

¹ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

- 3 bis) *A norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la parità tra donne e uomini rientra tra i valori e gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, che deve promuovere e integrare la parità di genere in tutte le sue attività.***
- 4) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'azione esterna dell'Unione europea si fonda sui principi che ne hanno informato la fondazione, in particolare democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
- 5) Il presente strumento finanziario contribuisce a conseguire gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi quelli della politica europea di sviluppo, ***in particolare il consenso europeo in materia di sviluppo e un programma di cambiamento, e la politica europea in materia di diritti umani, compresi il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012.***
- 5 bis) *Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto, del buon governo e di una crescita inclusiva e sostenibile sono principi basilari della politica di sviluppo dell'Unione europea. Le relazioni contrattuali dell'UE con i paesi terzi sono impiegate sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i diritti umani e i principi democratici.***
- 5 ter) *L'Unione europea dovrebbe applicare un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, siano essi civili e politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani nell'attuazione del presente regolamento.***

- 6) Il contributo dell'Unione alla democrazia, allo stato di diritto e alla **promozione e alla tutela** dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dal **codice** internazionale dei diritti umani e da **altri strumenti** attinenti ai diritti umani adottati nell'ambito delle Nazioni Unite, nonché da pertinenti strumenti regionali in materia di diritti umani.
- 7) L'uguaglianza di genere **, i diritti delle donne, compresa l'emancipazione femminile e la non discriminazione**, rientrano tra i diritti umani fondamentali e **sono essenziali per la giustizia sociale e la lotta contro le disuguaglianze. La loro promozione è una priorità trasversale** del presente regolamento.
- 8) Democrazia e diritti umani sono inseparabilmente connessi **e si consolidano a vicenda**, come ricordato nelle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione europea. Le libertà fondamentali di **pensiero, coscienza e religione o credo**, espressione, **associazione** riunione, sono i prerequisiti del pluralismo **, del del processo democratico e di una società aperta** ; il controllo democratico, **la responsabilità a livello nazionale** e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipendenza del potere giudiziario e lo stato di diritto, a loro volta necessari per una tutela reale dei diritti umani.
- 9) Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, il compito di creare e alimentare una cultura dei diritti umani, **sostenere l'emergere di una società civile indipendente, anche rafforzando il suo ruolo nel paese, e** garantire il funzionamento del processo democratico per tutti rappresenta di fatto una sfida continua e riguarda anzitutto e in primo luogo la popolazione del paese interessato, senza che ciò giustifichi un impegno minore da parte della comunità internazionale. Tale sfida richiede l'esistenza di una serie di istituzioni, inclusi parlamenti nazionali democratici **e assemblee elette a livello locale**, fondati sulla partecipazione, sulla rappresentanza, sulla capacità di reazione e sulla responsabilità. **Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai paesi in fase di transizione nonché alle situazioni fragili o post belliche. Nell'attuazione del presente regolamento, occorre tenere conto delle esperienze di transizione e degli insegnamenti acquisiti attraverso le politiche dell'Unione europea in materia di allargamento e di vicinato.**
- 10) Per far fronte a tali esigenze in maniera efficace, trasparente, tempestiva e flessibile, alla scadenza del regolamento (CE) n. 1889/2006 continueranno ad essere necessarie risorse

finanziarie specifiche e uno strumento finanziario *separato* che possa continuare a funzionare in modo indipendente.

- 11) L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento *deve essere* intesa a complemento dei numerosi altri strumenti per l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di democrazia e diritti umani. **Tali strumenti** spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa completerà inoltre gli interventi erogati nell'ambito dello strumento di stabilità, cui si ricorre solitamente in situazioni di crisi, **comprese le azioni urgenti necessarie nelle prime fasi del processo di transizione.**
- 11 bis) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.*
- 12) Nel quadro del presente regolamento, l'Unione erogherà assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali, nazionali e locali attinenti ai diritti umani e ai processi di democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile, vale a dire sostenendo i diversi tipi di **azioni** sociali svolte da persone o gruppi indipendenti dallo Stato e **le cui attività contribuiscono a promuovere** i diritti umani e la democrazia, **compresi i difensori dei diritti umani come definiti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (Dichiarazione sui difensori dei diritti umani).** *Nell'attuazione del presente regolamento, si deve prestare la debita considerazione alle strategie locali dell'Unione europea in materia di diritti umani per singoli paesi.*

13) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più integrati negli strumenti finanziari di assistenza esterna, gli aiuti dell'Unione previsti dal presente regolamento rivestiranno un ruolo complementare e addizionale specifico, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui godono non essendo vincolati al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo. Questa caratteristica consentirà la cooperazione **e il partenariato** con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, **ivi inclusi i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e degli sfollati interni**, in quanto fornisce la flessibilità **e la reattività necessarie** per far fronte a circostanze mutevoli **e/o alle esigenze dei beneficiari, nonché a periodi di crisi**. Esso **può** offrire inoltre all'Unione europea la possibilità di elaborare e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifici privi di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi e che possono richiedere un approccio transnazionale o implicare operazioni all'interno dell'Unione o tra una serie di paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre il quadro necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di osservazione elettorale dell'Unione europea, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni.

13 bis) Le azioni di sviluppo e consolidamento della democrazia nel quadro nel presente regolamento possono includere il sostegno strategico alle assemblee costituenti nazionali e ai parlamenti democratici, in particolare al fine di migliorarne la capacità di sostenere e promuovere i processi di riforma democratica.

- 14) L'Unione europea sarà particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico. In queste situazioni, le priorità politiche consisteranno nel promuovere il rispetto del pertinente diritto internazionale e nel fornire alla società civile locale un sostegno e strumenti operativi concreti, contribuendo alle azioni da questa intraprese in circostanze difficilissime. Nelle situazioni di conflitto, l'Unione europea promuoverà, presso le parti antagoniste, il rispetto dei rispettivi obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario internazionale, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione europea. ***Soprattutto nei paesi in fase di transizione, il presente strumento deve sostenere un contesto favorevole all'emergere di attori politici impegnati per un sistema democratico multipartitico e pluralistico. Esso intende anche promuovere strutture democratiche, la separazione dei poteri e istituzioni statali affidabili.***
- 15) In queste situazioni o in questi paesi particolarmente difficili, per far fronte a necessità urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani ***e degli attivisti per la democrazia***, l'Unione dovrebbe essere in grado di rispondere in maniera flessibile e tempestiva ***applicando procedure amministrative più rapide e flessibili e mediante una gamma di meccanismi finanziari***, soprattutto nei casi in cui la scelta delle modalità procedurali potrebbe incidere direttamente sull'efficacia delle misure o esporre i beneficiari a intimidazioni o rappresaglie gravi o ad altri tipi di rischi.
- 16) Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea contribuiscono in misura significativa e determinante ai processi democratici nei paesi terzi. Tuttavia, la promozione ***e il sostegno*** della democrazia vanno ben oltre il mero processo elettorale, ***pertanto occorre tenere in considerazione l'intero ciclo elettorale***. È quindi opportuno non destinare alle spese per le missioni di osservazione elettorale una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile in virtù del presente regolamento.

- 16 bis) Al fine di favorire la complementarità tra le rispettive attività, in una prima fase del processo di programmazione è opportuno che si svolgano consultazioni e scambi di informazioni periodici tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori pertinenti.*
- 16 ter) Occorre sottolineare l'importanza che riveste l'istituzione di un rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (RSUE). L'RSUE deve contribuire all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e della sua politica in materia di diritti umani e concorrere ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione.*
- 16 quater) La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, intrattengono uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio devono avere accesso ai documenti per potere esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Le misure adottate nel quadro del presente regolamento devono tenere debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.*

¹ Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

16 quinquies) Quanto prima ritenuto necessario durante la fase di programmazione, l'Unione, se opportuno anche tramite le proprie delegazioni, deve effettuare un regolare scambio di informazioni e consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi, al fine di agevolare i rispettivi contributi e di assicurare che svolgano un ruolo di rilievo in tale processo.

16 sexies) Al fine di adeguare la portata del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione nel rispetto delle priorità definite nell'allegato. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- 17) Le competenze di esecuzione relative alla programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute dal presente regolamento devono essere conformi al regolamento (UE) n. 182/2011. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico, e dell'incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne per le misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata.
- 18) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea sono stabilite nel regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in seguito, "il regolamento di esecuzione comune".

¹ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU ...)

19) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio¹ .

19 bis) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può piuttosto, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

20) *È opportuno allineare la durata del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. .../... del Consiglio². Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

² Regolamento (UE) n. ... del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU ...).

Articolo 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale l'Unione eroga assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'assistenza mira in particolare:

- a) a migliorare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione, *l'attuazione* e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti;
- b) a sostenere, *sviluppare* e consolidare la *democrazia* nei paesi terzi, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico, *in particolare rafforzando il ruolo attivo della società civile in questo ciclo, lo stato di diritto* e migliorando l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare tramite missioni di osservazione elettorale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. L'assistenza dell'Unione riguarda i seguenti ambiti:
 - a) promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, **in linea con l'approccio globale al ciclo democratico**, compresa la democrazia parlamentare, e dei processi di democratizzazione **a livello locale, nazionale e internazionale**, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro:
 - i) promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione **politica**, artistica e culturale, **il completo accesso all'informazione**, la libertà di stampa, l'indipendenza e il pluralismo dei media, tanto tradizionali quanto basati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura, **in particolare mediante l'adozione e l'esecuzione della normativa pertinente**;
 - ii) rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario **e dei legislatori**, **sostenendo** e valutando le riforme giuridiche e istituzionali **e la loro applicazione**, nonché promuovendo l'accesso alla giustizia; **sostenendo gli organismi nazionali per i diritti dell'uomo**;
 - iii) promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di giustizia transitoria e i meccanismi per la verità e la riconciliazione;
 - iv) sostenendo **la transizione democratica e** le riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche **e nazionali**, anche per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia, e **consolidando** misure anticorruzione;

v) promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica **di uomini e donne**, in particolare dei gruppi emarginati **e vulnerabili**, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale **sia come elettori sia come candidati**;

v bis) consolidando la democrazia locale mediante una migliore cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappresentanza politica vicina ai cittadini;

vi) promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica **e sostenendo la parità di genere** e la partecipazione **delle donne ai processi decisionali** e la rappresentanza politica delle donne **in particolare nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statale**;

vi bis) promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica, comprese misure volte ad agevolare l'esercizio delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la rappresentanza politica;

vii) sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica **fra diversi segmenti della società**, incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti umani e la democratizzazione;

- b) promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, concernenti tra l'altro:
- i) **l'abolizione della pena di morte e l'adozione di una moratoria nell'ottica di giungere all'abolizione e, dove la pena di morte esiste ancora, le azioni a favore della sua abolizione e l'osservanza delle norme minime internazionali;**
 - i bis)*** la prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, ***nonché le sparizioni forzate*** e la riabilitazione delle vittime della tortura;
 - ii) il sostegno, la protezione e l'assistenza ai difensori dei diritti umani, ***ivi compreso per far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell'articolo 1 della dichiarazione ONU sui difensori dei diritti umani; tali obiettivi potrebbero essere oggetto del meccanismo per i difensori dei diritti umani, che includa un'assistenza a più lungo termine e l'accesso a un rifugio;***
 - iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, ***la casta***, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età **■**, l'orientamento sessuale ***e l'identità di genere;***

- iv) ■ la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure volte ad eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione basate sulla religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale *tra le società e al loro interno*;
- v) i diritti delle popolazioni indigene *sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, mettendo in rilievo l'importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e includendo azioni volte ad agevolare l'interazione dei popoli indigeni con i meccanismi internazionali e la loro partecipazione ad essi*;
- v bis) i diritti delle persone appartenenti a minoranze *nazionali o etniche, religiose e linguistiche, sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche*;
- v ter) *i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT), incluse misure volte a decriminalizzare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione delle persone LGBT*;
- vi) i diritti delle donne sanciti nella convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per lottare contro *qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze, in particolare* la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati *o combinati*, i delitti "d'onore", la violenza *domestica o sessuale*, la tratta *di donne e ragazze*;

- vii) i diritti dei minori, sanciti dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo e protocolli facoltativi, compresa **■** la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'arruolamento e l'impiego di bambini soldato, *e protezione dalla discriminazione a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra, dall'origine nazionale, etnica o sociale, dalla situazione finanziaria, dall'incapacità, dalla nascita o da ogni altra circostanza;*
- viii) i diritti delle persone con disabilità *sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;*
- ix) i diritti economici, sociali e culturali **■**, *compreso il diritto ad un tenore di vita adeguato e le norme fondamentali del lavoro;*
- ix bis) la responsabilità sociale delle imprese, in particolare l'attuazione dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, e la libertà di esercitare attività, sancita dalla Carta sociale europea;*
- x) l'istruzione, la formazione e il monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia **■** ;
- xi) il sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e **■ delle libertà fondamentali;**
- xi bis) la promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;*

- c) rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, **della parità di genere**, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, nello specifico:
- i) fornendo sostegno a strumenti **e organismi** internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia, stato di diritto e democrazia;
 - ii) favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, **tra cui il rafforzamento delle capacità delle ONG**, volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
 - iii) realizzando azioni di formazione e di divulgazione delle **informazioni relative** al diritto umanitario internazionale e di sostegno alla sua applicazione;
- d) consolidamento della fiducia nei processi e **nelle istituzioni** elettorali democratici e miglioramento della loro affidabilità e trasparenza, nel corso dell'**intero** ciclo elettorale, in particolare:
- i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione **europea e** mediante **altre misure di osservazione dei processi elettorali**;
- I**
- iii) contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile **nazionale** a livello regionale e locale e sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e il controllo delle fasi successive;

iv) sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico, ***alla diffusione*** e all'applicazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, ***in particolare operando con le organizzazioni della società civile e in cooperazione con le istituzioni statali pertinenti, fra cui parlamenti e governi, conformemente al presente regolamento;***

iv bis) promuovendo l'esito pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle violenze elettorali e l'accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della società;

2. Ove opportuno, per tutte le misure di assistenza di cui al presente regolamento, si tiene conto dei ***principi di non discriminazione per alcun motivo, integrazione di genere, partecipazione, titolarità nelle decisioni, così come*** dell'assunzione di responsabilità, ***apertura e trasparenza.***
3. Le misure di assistenza trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero hanno un'attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi, o sono direttamente collegate ad azioni a livello mondiale o regionale.
4. Le misure di assistenza tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili.

Articolo 2 bis

Coordinamento, coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione europea

- 1. L'assistenza dell'Unione europea a titolo del presente regolamento è coerente con il quadro globale dell'azione esterna dell'Unione europea e complementare a quello previsto da altri strumenti o accordi per l'assistenza esterna.*
- 2. Per migliorare l'efficacia e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni e scambio di informazioni periodici tra l'Unione e gli Stati membri al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività, sia in fase decisionale che sul campo. Le consultazioni possono portare a una programmazione congiunta e ad attività congiunte tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori.*
- 3. La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, intrattengono uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo.*
- 4. L'Unione effettua un regolare scambio di informazioni e consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi. In particolare, ove possibile e in conformità delle procedure pertinenti, l'Unione fornisce orientamenti tecnici e assistenza durante le procedure di richiesta.*

Articolo 3

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

L'assistenza dell'Unione nel quadro del presente regolamento è attuata tramite le seguenti misure e conformemente al regolamento di esecuzione comune:

- a) documenti di strategia e eventuali revisioni;
- b) programmi d'azione annuali, misure individuali e misure di sostegno;
- c) misure speciali **■**;
- d) ***le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della stessa.***

Articolo 4

Documenti di strategia

1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza dell'Unione europea ai sensi del presente regolamento, sulla base delle priorità dell'Unione, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.
2. I documenti di strategia definiscono i settori prioritari individuati ai fini del finanziamento dell'Unione europea per il periodo di validità del presente regolamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario, che può essere indicata, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo.
3. I documenti di strategia sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. In caso di cambiamenti significativi delle circostanze e delle politiche, i documenti di strategia sono aggiornati conformemente alla medesima procedura.

Articolo 4 bis

Priorità tematiche e delega di poteri

Gli obiettivi e le priorità specifici che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sono elencati in allegato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare le priorità tematiche stabilite nell'allegato del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato.

Articolo 4 ter
Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione in merito alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
3. *La delega di poteri di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 5

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato "il comitato". Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5 bis

Accesso ai documenti

Al fine di poter esercitare i loro poteri di controllo con cognizione di causa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso a tutti i documenti concernenti l'EIDHR pertinenti a tale esercizio, conformemente alle norme applicabili.

Articolo 6

Importo finanziario di riferimento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 1 332 752 000 EUR. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario 2014-2020.

Articolo 7

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 *al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato

Obiettivi e priorità specifici dell'EIDHR

La risposta strategica dell'UE ai fini dell'EIDHR si basa sui 5 obiettivi specificati nel presente allegato

- *Obiettivo 1 – Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono maggiormente a rischio.*

Le azioni a titolo del presente obiettivo forniranno un sostegno efficace per i difensori dei diritti umani che sono maggiormente a rischio e per le situazioni in cui le libertà fondamentali sono più minacciate. L'EIDHR contribuirà tra l'altro a soddisfare le necessità urgenti dei difensori dei diritti umani; fornirà inoltre un sostegno a medio e lungo termine per consentire ai difensori dei diritti umani e alla società civile di svolgere il proprio lavoro. Le azioni terranno conto della preoccupante tendenza attuale a restringere lo spazio della società civile.

- *Obiettivo 2 – Sostegno alle altre priorità dell'UE in materia di diritti umani*

Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sul fornire sostegno alle attività in cui l'UE ha un valore aggiunto e/o un impegno tematico specifico (ad es. orientamenti attuali e futuri dell'UE in materia di diritti umani adottati dal Consiglio o risoluzioni adottate dal PE), in linea con l'articolo 2 del regolamento dell'EIDHR. Le azioni saranno coerenti con le priorità stabilite nel quadro strategico dell'UE per i diritti umani e la democrazia.

Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno tra l'altro la dignità umana (in particolare la lotta contro la pena di morte, contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti); i diritti economici, sociali e culturali; la lotta contro l'impunità; la lotta contro ogni forma di discriminazione; i diritti delle donne e la parità di genere. Verrà inoltre prestata attenzione alle questioni emergenti in materia di diritti umani.

- **Obiettivo 3 - Sostegno alla democrazia**

Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno gli attori pacifici a favore della democrazia nei paesi terzi al fine di rafforzare la democrazia partecipativa e rappresentativa, la trasparenza e la responsabilità. Le azioni si concentreranno sul consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politica, nonché la promozione della democrazia.

Saranno contemplati tutti gli aspetti della democratizzazione, compresi lo stato di diritto, la promozione e la protezione dei diritti civili e politici quali la libertà d'espressione online e offline, la libertà di riunione e di associazione. Ciò comprende una partecipazione attiva al dibattito metodologico in corso nell'ambito del sostegno alla democrazia.

Se del caso, le azioni terranno conto delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE (MOE).

- **Obiettivo 4 - Osservazione elettorale dell'UE**

Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sull'osservazione elettorale che contribuisce ad aumentare la trasparenza e la fiducia nel processo elettorale quale parte dei più ampi promozione e sostegno ai processi democratici descritti nell'obiettivo 3.

Le missioni di osservazione elettorale dell'UE su larga scala sono ampiamente riconosciute quali progetti faro delle relazioni esterne dell'UE e rimangono la forma principale di azione a titolo del presente obiettivo.

Sono nella migliore posizione per valutare con cognizione di causa i processi elettorali e fornire raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'UE con i paesi partner. In particolare, l'approccio che comprende l'intero ciclo elettorale, comprese le attività di follow-up, sarà ulteriormente sviluppato con azioni complementari tra la programmazione bilaterale e i progetti dell'EIDHR.

- **Obiettivo 5 - Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i meccanismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani**

L'obiettivo generale è rafforzare i quadri internazionali e regionali di promozione e protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto e della democrazia conformemente alle priorità politiche dell'UE.

Le azioni a titolo del presente obiettivo comprenderanno attività volte a sostenere il contributo della società civile ai dialoghi sui diritti umani dell'UE (in linea con i pertinenti orientamenti dell'UE) e lo sviluppo e l'attuazione dei diritti umani internazionali e regionali e degli strumenti e meccanismi internazionali della giustizia penale, tra gli altri la Corte penale internazionale. Verrà prestata particolare attenzione alla promozione e al monitoraggio di tali meccanismi da parte della società civile.

JOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON ELECTION OBSERVATION MISSIONS

The European Parliament, the Council and the Commission underline the important contribution of European Union Election Observation Missions (EU EOMs) to Union policy on democracy support in external relations. EU EOMs contribute to increase transparency and confidence in electoral processes and provide an informed assessment of elections as well as recommendations for their further improvement in the context of Union cooperation and political dialogue with partner countries. In this regard, they agree that up to 25 % of the European Instrument for Democracy and Human Rights budget over the period 2014-2020 should be devoted to the funding of EU EOMs, depending on annual election priorities.

COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT¹

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the EIDHR and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

¹ The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable